

## IL TRIBUNALE DI MASSA

riunito in camera di consiglio nelle persone del Sigg.

Magistrati:

Dott. Carlo Vallini	Presidente
Dott. Paolo Puzone	Giudice
Dott. Erminia Agostini	Giudice rel. estensore

Letti gli atti relativi al procedimento cautelare promosso in corso di causa da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, nonché il reclamo proposto avverso l'ordinanza ex artt. 669 sexies, septies e 700 c.p.c. con la quale il Giudice del Lavoro ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, a scioglimento della riserva che precede, osserva in fatto ed in diritto.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa depositato il 10.11.2006 l'odierno reclamante esponeva, tra l'altro, che:

1) in data 4 dicembre 2006 è stata formalmente deliberata dalla società multinazionale \_\_\_\_\_, prima azienda farmaceutica al mondo ed in Italia per fatturato, con capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_ una cessione di ramo d'azienda in favore di \_\_\_\_\_, con capitale sociale di Euro \_\_\_\_\_, che avrebbe riguardato **441 lavoratori**, tra cui il ricorrente - con qualifica di informatori scientifici del farmaco, specialist e area manager - con decorrenza 1 febbraio 2007;

2) il "prezzo" della cessione del ramo d'azienda, comprensivo di 439 persone, delle loro dotazioni aziendali (telefoni, computers, automobili, ecc.) e dei loro TFR veniva "convenuto dalle Parti in complessivi Euro 1.000,00" (come risultava dal "contratto di cessione del ramo d'azienda" datato 30 gennaio

2007);

3) all'art. 8 del contratto, rubricato "DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CESSIONARIO",

dichiarava "di essere una società legalmente organizzata, validamente esistente, in condizioni tali da garantire **affidabilità e stabilità economica e finanziaria**", mentre, al successivo punto 8.3 prestava l'impegno "a non dichiarare lo stato di crisi aziendale e a non avviare procedure di licenziamento collettivo nel corso dei 36 (trentasei) mesi successivi al perfezionamento della cessione del ramo d'azienda";

4) con lettera datata 1.2.2007

comunicava al ricorrente - assunto da \_\_\_\_\_ in data 21.8.2000, per svolgere funzioni di informatore scientifico del farmaco (ISF) - l'avvenuta cessione del suo contratto di lavoro alle condizioni previste dall'art. 2112 c.c. Contestualmente la società garantiva che sarebbero rimasti invariati "il trattamento economico mensile e il CCNL di categoria" nonché "le dotazioni per lo svolgimento della (...) attività di informazione scientifica";

5) a seguito di contestazione della cessione in data 10 luglio 2007 le parti pervenivano alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Latina, prevedente, al punto 6, la garanzia - a fronte della rinuncia all'impugnazione della cessione - di un triennio di stabilità presso \_\_\_\_\_, impegnandosi quest'ultima a garantire continuità occupazionale al personale fatto oggetto di cessione, per tre anni a decorrere dal 1.2.2007, fatte salve le sole ipotesi di recesso per ragioni inerenti alla persona del lavoratore (giusta causa o giustificato motivo soggettivo), in conformità con la clausola del contratto di cessione prevista al precitato punto 8.3;

6) a fronte di tali garanzie occupazionali il punto 3 del

verbale di conciliazione prevedeva espressamente: "il lavoratore rinuncia ad eventuali azioni promosse contro , lo stesso rinuncia inoltre ad azioni comunque connesse o correlate al rapporto di lavoro con e alla sua cessazione libera

e la , dalle obbligazioni tutte riferite al rapporto di lavoro in essere fino al 31 gennaio 2007, ex art. 2112 c.c e art. 1408, 2° comma c.c.. Il lavoratore, pertanto, dichiara di accettare il trasferimento del proprio rapporto di lavoro in capo a . e riconosce che la qualifica, il livello di inquadramento, l'anzianità di servizio a cui sono ricollegati il calcolo di TFR e il computo degli altri istituti contrattuali (malattia, ferie, scatti di anzianità, etc.), la retribuzione ogni altro elemento del rapporto di lavoro sono quelli risultanti dal prospetto

già in suo possesso "; "Le società e dichiarano di accettare tali rinunce e accettano la liberazione dalla solidarietà ex art. 2112 c.c. e 1408, 2° comma, c.c.;

7) nell'ottobre del 2007, acquisiva da - azienda farmaceutica appartenente al Gruppo - ulteriori 100 lavoratori attraverso il ricorso allo strumento del "trasferimento di ramo d'azienda";

8) due mesi più tardi dalla nuova acquisizione, in data 20 dicembre 2007, si teneva presso la sede di Assolombarda un incontro tra la Direzione Aziendale di

e le rappresentanze dei lavoratori, nel corso della quale la Direzione aziendale anticipava la comunicazione dell'11 gennaio 2008 - successivamente inviata ai sensi dell'art. 4 L. 223/91 - di apertura della procedura per riduzione di personale ex art. 24, denunciando un esubero di 200 unità ed escludendo la possibilità di "adottare misure

diverse dalla mobilità", poiché "la CIGS oltre a essere oggettivamente incompatibile a risolvere i problemi evidenziati, non garantisce il reimpiego dei lavoratori nel contesto di un mercato del lavoro che (...) manifesta gravi criticità che rendono l'offerta di lavoro di gran lunga superiore alla domanda che è sempre più affievolita;

9) in data 25 febbraio 2008, durante un incontro presso la sede di Assolombarda svoltosi nell'ambito della procedura di mobilità aperta il mese precedente, la Direzione Aziendale, a fronte di un asserito drastico peggioramento delle condizioni finanziarie dovuto alle difficoltà del mercato farmaceutico, annunciava una **seconda ulteriore procedura di riduzione del personale** che avrebbe coinvolto altri 200, ISF oltre a 48 Area Manager e 2 Field;

10) secondo quanto esposto nella comunicazione del 25 febbraio 2008, la società prevedeva di collocare in mobilità detto personale "a prescindere dall'esistenza di patti di stabilità, in quanto il criterio adottato sarà quello esclusivamente delle esigenze tecnico organizzativo aziendali di efficienza e di efficacia territoriale dell'informazione scientifica del farmaco";

11) nel corso del marzo 2008 è stato prospettato ed attuato il ricorso alla Cassa integrazioni guadagni straordinaria, prevedendosi al punto 3 dell'accordo del 20 marzo 2008 che i lavoratori da collocare in Cigs sarebbero stati "individuati secondo criteri di efficienza organizzativa in coerenza con i necessari interventi sulla ridefinizione delle zone e delle aree operative, in relazione alla dismissione delle linee di ISF, nonché con le competenze delle linee di informazione scientifica attive tenendo conto di particolari casi sociali riconducibili a carichi di famiglia";

12) conseguentemente a far data dal 2 aprile 2008 ha collocato in CIGS oltre 380 dipendenti, incluso l'odierno ricorrente, nonostante questi

avesse fatto presente da subito - rispettivamente all'azienda, al suo capo area e al rappresentante sindacale - che aveva moglie e figlia a carico e che pertanto la propria situazione familiare rientrava fra quei "particolari casi sociali riconducibili a carichi di famiglia" di cui al punto 3 del predetto accordo;

13) la zona di lavoro del ricorrente era la provincia di Lucca - Massa Carrara, e dal gennaio 2008 anche la provincia di La Spezia, mentre la sede di lavoro era Avenza Carrara (MS);

14) presso l'abitazione del ricorrente - a Carrara - si trovavano l'autovettura, la modulistica, il computer aziendale con collegamento ADSL, i campioni di medicinali, il frigo portatile, materiali tutti forniti dalla società convenuta.

La società convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, difendendosi anche nel merito.

Il giudice di prime cure declinava la propria competenza territoriale.

#### **I - INTERESSE AD AGIRE DEL RECLAMANTE**

Pregiudizialmente deve rilevarsi che la società resistente dubita che il lavoratore abbia interesse a proporre reclamo avverso la predetta ordinanza, considerato che l'art. 669 septies c.p.c. consente, in ipotesi di ordinanza di incompetenza, la riproposizione della domanda cautelare, senza porre alcuna condizione.

Peraltro la norma presuppone, implicitamente, che il ricorrente aderisca all'indicazione giudiziale contenuta nell'ordinanza.

Comunque sia, anche qualora si ritenga proponibile la stessa domanda cautelare allo stesso ufficio giudiziario, non si comprende perché il ricorrente dovrebbe adire altro giudice che ritiene incompetente e/o nuovamente lo stesso giudice, invece di coltivare le proprie ragioni in sede di reclamo.

Peraltro la Corte Costituzionale nella sentenza n. 197 del 1995 nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, Cost., ha avuto modo di osservare quanto segue.

"Non appare dubbio che con la sentenza n. 253 del 1994, con la quale, in base al riconosciuto carattere di generale mezzo di controllo - derivante direttamente dagli artt. 3 e 24 Cost. - rivestito, in materia di provvedimenti cautelari, in quanto 'revisio prioris instantiae' demandata ad altro giudice, dal reclamo previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353), tale articolo è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non ammette il reclamo anche avverso l'ordinanza con cui la domanda di provvedimento cautelare sia stata rigettata, la Corte ha inteso estendere il reclamo contro ogni provvedimento di diniego dell'invocata tutela, senza possibilità di distinguere a seconda delle ragioni - di merito e di rito, ivi comprese quelle attinenti alla competenza - del diniego stesso. Se infatti si ritenesse - come nel caso dal giudice 'a quo' - che anche dopo la suddetta sentenza il provvedimento di rigetto, per incompetenza, della domanda cautelare fosse ancora sottratto al reclamo, la preesistente disparità di trattamento - che la Corte ha inteso eliminare - tra il soggetto inciso dalla misura cautelare e il soggetto che si sia visto respingere la richiesta, residuerebbe, in quanto, contro il provvedimento concessivo della misura il reclamo sarebbe comunque ammissibile, a norma dell'art. 669 terdecies, anche per contestare la competenza. Nè, a giustificare tale disparità, varrebbe addurre il diverso grado di stabilità che il primo comma dell'art. 669-septies attribuisce all'ordinanza di

incompetenza rispetto all'ordinanza di "rigetto" in senso stretto, consentendo senza limiti la riproposizione della domanda solo nella prima ipotesi, giacché - come pure nella sentenza n. 253 si è chiarito - la disponibilità del rimedio della riproponibilità dell'istanza cautelare non esclude la necessità di riconoscere la funzione di riequilibrio dei poteri delle parti, propria di quello della reclamabilità. Va perciò respinta, in quanto basata su non condivisibile presupposto interpretativo, la censura di incostituzionalità avanzata in proposito" (evidenziazione a cura della scrivente).

Deve dunque ritenersi l'ammissibilità del reclamo.

## II) COMPETENZA TERRITORIALE

Sempre pregiudizialmente, deve valutarsi la competenza territoriale del Giudice del Lavoro del Tribunale di Massa, posta in discussione dalla società resistente e negata dal giudice di prime cure.

Com'è noto, i fori alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c. sono tre: il *forum contractus*, il foro della sede dell'azienda e quello della "dipendenza".

Quanto al foro della "dipendenza", l'unico ipotizzabile nella fattispecie in esame, la disposizione prevede che è competente il Giudice nella cui circoscrizione è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Il foro della dipendenza ha quindi il carattere della specialità perché è quello che mira ad avvicinare il processo al luogo dove si è svolto il rapporto di lavoro e dove quindi è più agevole l'attività istruttoria per l'accertamento dei fatti rilevanti.

Vi è da intendersi sul significato di "dipendenza".

La nozione di dipendenza aziendale di cui all'art. 413 cod. proc. civ. (non coincidente con quella di unità produttiva quale si desume da altre norme di legge) deve intendersi in

senso lato, in armonia con la "mens legis", mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Pertanto, costituisce dipendenza aziendale ogni complesso decentrato di beni dell'azienda, per quanto di esigue dimensioni, che sia munito di propria individualità tecnico-economica e destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali; non rilevando in contrario né la circostanza che a quel nucleo sia addetto un solo lavoratore né la circostanza che i relativi locali o attrezzature, utilizzati dall'imprenditore, siano di proprietà di un terzo anziché dell'imprenditore stesso.

Con la pronuncia n. 2971 del 2001 (conforme Cass. 13547/2003) la Corte ha precisato che la nozione di "dipendenza" deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio (previsto dal successivo quarto comma per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal quinto comma della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico) e pertanto comprende anche una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa, nella specie il computer, la modulistica, l'autovettura utilizzati dal dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell'attività di piazzista o viaggiatore.

Conforme l'ordinanza n. 10691 del 04/06/2004 della Cassazione, Sez. L., che ben si attaglia alla fattispecie in esame, così massimata:

*"Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza" alla quale è stato o è*

addebb il lavoratore ricorrente - richiamata dal secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ. per l'ipotesi del rapporto di lavoro subordinato privato - deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), tenendo conto, come termini di comparazione, del criterio del domicilio (previsto dal successivo quarto comma per i rapporti di agenzia e di parasubordinazione) e del criterio della sede di lavoro (contemplato dal quinto comma della medesima disposizione per i rapporti di lavoro pubblico) e pertanto comprende anche l'abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa (quali, nella specie, il computer, la modulistica, il materiale pubblicitario nonché i "campioni" di medicinali utilizzati dal dipendente per lo svolgimento, in posizione di subordinazione, dell'attività di informatore scientifico di farmaci).

Il reclamante si trova nella stessa situazione, per come dallo stesso allegato, senza incontrare alcuna contestazione di controparte al riguardo.

Si consideri, concludendo, che presso l'abitazione del ricorrente, si trovava tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa in favore del datore di lavoro, dagli strumenti di lavoro, ai medicinali da sottoporre ai medici.

Pertanto, ad avviso del Collegio, deve ravvisarsi la competenza territoriale del giudice adito.

Irrilevante in senso contrario la promozione del tentativo di conciliazione presso la DPL di Milano, stante sia l'insussistenza della prospettata litispendenza, determinata viceversa dal deposito del ricorso, sia, comunque, il carattere inderogabile della competenza territoriale del giudice del lavoro.

### III - FOMUS BONI IURIS

Con contratto di cessione del ramo d'azienda datato 30 gennaio 2007 al punto 8.3 ha assunto l'impegno **"a non dichiarare lo stato di crisi aziendale e a non avviare procedure di licenziamento collettivo nel corso dei 36 (trentasei) mesi successivi al perfezionamento della cessione del ramo d'azienda"**.

Il Collegio ritiene che tale disposizione integri una pattuizione a favore di terzo, essendo evidente l'interesse del lavoratore ad approfittare della stessa, perfezionatasi già al momento della stipulazione (v. art. 1411, I comma c.c.) e non più revocabile e/o modificabile a seguito della conciliazione intervenuta in data 10-07-2007 tra il ricorrente, la e la

(v. art. 1411, II comma c.c.), nell'ambito della quale quest'ultima si è impegnata nei confronti del lavoratore alla continuità occupazionale per tre anni, fatte salve soltanto le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per **causa imputabile al lavoratore** (v. doc. n. 5 fasc. reclamante).

Anzitutto è da evidenziare che la nozione di continuità occupazionale non può che essere interpretata alla luce degli impegni assunti dalla resistente in sede di cessione del ramo d'azienda, laddove l'impegno non aveva ad oggetto semplicemente il mantenimento del posto di lavoro, indipendentemente dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa: infatti l'impegno **a non dichiarare lo stato di crisi aziendale e a non avviare procedure di licenziamento collettivo**, è preclusivo del ricorso alla cassa integrazione guadagni ed alla mobilità, che non sono altro che mere conseguenze dei predetti presupposti presi in considerazione nell'atto di cessione.

E' poi da sottolineare come il riferimento alla giusta causa ed al giustificato motivo soggettivo come unici motivi per

consentire il recesso del datore di lavoro renda palese l'irrilevanza di eventuali difficoltà economiche aziendali sopravvenute nei trentasei mesi di vigenza del patto di stabilità.

Non si dimentichi poi che nella comunicazione al ricorrente dell'avvenuta cessione del suo contratto di lavoro, la società ha garantito che sarebbe rimasto invariato il trattamento economico mensile.

Né può infine aversi riguardo soltanto alla conciliazione del luglio 2007, obliterando le precedenti pattuizioni ed interpretando in modo restrittivo il concetto di continuità occupazionale, come suggerisce la società resistente, posto che nella fattispecie in esame non viene in rilievo una transazione novativa, unica fonte, sostituiva, delle reciproche obbligazioni.

Deve escludersi il carattere novativo della transazione sia perché le parti non hanno estrinsecato espressamente una manifestazione di volontà al riguardo, sia perché, comunque, il complesso delle statuizioni non è affatto incompatibile con l'assetto negoziale precedente.

Pertanto deve concludersi che le vicende successive alla cessione (dopo circa un anno è stata aperta la procedura per riduzione di personale ex art. 24 L. 223/91 e, successivamente, dopo nemmeno due mesi il ricorrente è stato posto in CIGS) costituiscono una violazione degli obblighi contrattualmente assunti.

La fondatezza della prima causa petendi del ricorso rende ultroneo l'esame dell'altro profilo denunciato, relativo alla scelta dei dipendenti da porre in CIGS, che pure pare fondato in considerazione della mancata specifica indicazione dei criteri di scelta e dei carichi di famiglia del ricorrente.

#### **IV - PERICULUM IN MORA**

Ad avviso del Collegio sussiste anche tale requisito.

Infatti le entrate mensili del ricorrente, da quando lo stesso è stato posto in CIGS, si sono più che dimezzate, considerati gli importi indicati nei prospetti paga di cui ai documenti nn. 18 e 19 fasc. ric., con conseguente intuibile difficoltà a mantenere la famiglia monoreddito ed a pagare il mutuo.

Inoltre, e soprattutto, non pare completamente risarcibile - a seguito della definizione, eventualmente in senso positivo per il ricorrente, del giudizio di merito - il danno personale e professionale derivante dalla forzata sospensione dell'attività lavorativa *medio tempore* prodottosi.

Infatti il ricorrente attualmente non può coltivare i rapporti professionali con i medici e frequentare le strutture sanitarie; inoltre sta perdendo conoscenze e possibilità di aggiornamento in un settore notoriamente caratterizzato da rapide innovazioni.

Ne consegue il concreto pericolo per il reclamante di essere tagliato fuori dal mercato e di non riuscire più a reinserirsi nello stesso al termine della CIGS.

Pertanto sussistono sia il *fumus boni iuris*, sia il *periculum in mora*

Ne consegue che, in riforma dell'ordinanza reclamata, il ricorso cautelare deve essere accolto.

Spese al merito, già pendente.


#### P.Q.M.

Visto l'art.669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda proposta in via cautelare, riformando l'ordinanza pronunciata dal Giudice del Lavoro in data 5 novembre 2008, **ordina** in via cautelare alla  
la reintegra immediata di  
nel suo posto di lavoro e nella zona ove  
l'attività lavorativa era svolta prima della sospensione della stessa, nonché la corresponsione al predetto, fino al


1-02-2010, di un trattamento economico non inferiore alla retribuzione globale di fatto percepita fino al marzo 2008. Si comunichi.

Massa, 10-02-09

Il Giudice estensore  
Dotto.ssa Erminia Agostini



Il Presidente del Tribunale  
dott. Carlo Vallini



NOTIZIA IN  
CANTIERI 16  
12-02-09

